



## PROTOCOLLO ATTUATIVO FRA

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

E

## CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rappresentato dal Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recchia e la Conferenza Episcopale Italiana, rappresentata dal Segretario Generale S.E. Mons. Nunzio Galantino

### PREMESSO

- che la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2013 *"Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali"* disciplina:

1. l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali;
2. il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;
3. le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
4. le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;

- che nella Direttiva viene esplicitamente previsto che *"ai sensi dell'Intesa del 26/01/2005 fra il MiBACT e la Conferenza Episcopale Italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili."*



- che per le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni mobili, ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati, la Direttiva prima citata indica, fra gli altri, quali strumenti operativi i seguenti supporti schedo grafici:

1. *"Scheda di intervento sui beni mobili"*
2. *"Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi"*
3. *"Scheda di pronto intervento"*

#### RAVVISATA

l'esigenza di definire gli indirizzi operativi sulle attività inerenti il patrimonio culturale ecclesiastico, disciplinate dalla direttiva richiamata in premessa;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

##### Art. 1

##### Coordinamento UCCN-CEI

In relazione alle attività di coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero, in caso di evento emergenziale il coordinatore dell'Unità di Coordinamento Nazionale UCCN-MiBAC assicura il coinvolgimento del direttore dell'Ufficio Nazionale dei Beni ecclesiastici della CEI, anche mediante la partecipazione alle riunioni dell'UCCN, per l'aggiornamento costante delle informazioni reciproche e per favorire la massima collaborazione delle rispettive articolazioni territoriali al fine di una efficace e tempestiva attività sul territorio.

##### Art. 2

##### Coordinamento UCCR-MiBAC- Conferenza Episcopale Regionale

In relazione alle attività di coordinamento con le istituzioni locali esterne al MiBACT, in caso di evento emergenziale il coordinatore dell'Unità di Coordinamento Regionale UCCR-



MiBAC assicura il coinvolgimento Vescovo delegato beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale, anche mediante la partecipazione alle riunioni dell'UCCR-MiBAC, per l'aggiornamento costante delle informazioni reciproche al fine di una più efficace pianificazione delle attività che tenga conto delle priorità segnalate.

### Art. 3

#### Ricognizione dei danni dopo l'evento

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'intesa MiBACT-CEI del 26 gennaio 2005, in caso di eventi sismici o altre calamità naturali la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, trasmette tempestivamente all'UCCR-MiBAC competente per territorio l'elenco delle chiese e degli altri immobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche per i quali si richiede l'accertamento dei danni, indicando eventuali priorità.

Per ciascun bene immobile segnalato, la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici trasmette all'UCCR-MiBAC la "*Scheda di intervento sui beni mobili*", e, per ciascun bene mobile, la "*Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi*", richiamate in premessa.

Tale schede vengono trasmesse precompilate con i dati relativi all'anagrafica del contenitore ed alla identificazione dei beni mobili di interesse religioso presenti, così come risultanti nella banca dati della CEI. L'elenco dei beni mobili costituirà in tutto o in parte la sezione C8 della "*Scheda di intervento sui beni mobili*".

In modo analogo la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici trasmette altresì all'UCCR-MiBAC l'elenco dei beni mobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche collocati in immobili di altra proprietà.



In fase di sopralluogo delle squadre di rilievo dei danni, gli elenchi dei beni mobili verranno perfezionati con le indicazioni dei beni mobili effettivamente presenti e verranno consegnati, in copia, alla Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici.

#### Art. 4

##### **Individuazione dei depositi temporanei della CEI**

La Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici individua una carta regionale degli immobili di proprietà ecclesiastica da destinare, in caso di emergenze, a depositi temporanei dei beni di proprietà ecclesiastica, dopo aver provveduto ad una preventiva valutazione dei requisiti di sicurezza strutturale ed ambientale.

La carta sarà sottoposta al Segretariato Generale del MiBACT al fine di valutare l' idoneità degli immobili in relazione ai requisiti di conservazione e di sicurezza antropica del patrimonio culturale, con il coinvolgimento delle competenti articolazioni territoriali e degli Istituti competenti del MiBACT, nonché del Comando Carabinieri TPC.

In esito alle valutazioni, si procederà ad individuare uno o più immobili che, in caso di emergenza, potranno essere attrezzati ed eventualmente dotati degli impianti essenziali per la conservazione dei beni, individuati anche mediante l' eventuale supporto delle competenti articolazioni territoriali e degli Istituti competenti del MiBACT.

#### Art. 5

##### **Spostamento dei beni mobili di interesse religioso**

Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presuppongono l' allontanamento dei beni mobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, il MiBACT provvederà al perfezionamento della *"Scheda di accompagnamento dei beni*



*mobili rimossi*" e della *"Scheda di intervento sui beni mobili"*, nonché alla compilazione della *"Scheda di pronto intervento"*, relativamente a tutti i beni allontanati.

In tali casi, al fine di consentire al MiBACT la valutazione dei danni subiti ed eventualmente effettuare gli interventi d'urgenza, i beni verranno collocati presso i depositi individuati e gestiti dal MiBACT. Una volta effettuata la valutazione e l'eventuale intervento di messa in sicurezza, i suddetti beni potranno essere trasferiti presso i depositi di cui all'art. 4, previa compilazione da parte del responsabile del deposito del MiBACT della *"Scheda di intervento sui beni mobili"*, contenente l'indicazione del luogo di originaria collocazione e dei rispettivi luoghi di deposito. La suddetta scheda verrà trasmessa, in copia, all'incaricato regionale della Conferenza Episcopale.

## Art. 6

### Gestione dei depositi temporanei della CEI

La consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici predispone l'organigramma dei responsabili dei singoli depositi di cui all'art. 4, nominati dal Vescovo competente per territorio, e lo comunica all'Unità di crisi-coordinamento regionale del MiBACT.

Il responsabile assicurerà per tutti i beni mobili collocati nel deposito:

1. l'inventariazione dei beni presenti nel deposito;
2. la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
3. la predisposizione di documentazione fotografica.

Per i beni mobili collocati nel deposito di cui all'art. 4 e soggetti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.lgv 42/2004, il responsabile assicurerà l'accesso al personale del MiBACT che, attraverso le competenti articolazioni territoriali e gli Istituti competenti



curerà eventualmente l'abbinamento con la scheda di Catalogo, se già disponibile, ovvero la sua compilazione.

#### **Art. 7**

##### **Restauro dei beni mobili di interesse religioso**

Gli interventi di restauro sui beni mobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, successivi a quelli di messa in sicurezza, potranno essere effettuati anche presso i laboratori eventualmente già operanti nei depositi di cui all'art. 4, qualora adeguatamente attrezzati per le lavorazioni previste nel progetto di restauro approvato dal MiBACT e previa concertazione verbalizzata sulla scelta della tipologia di beni da trasferire.

Gli interventi di restauro dovranno essere autorizzati dal MiBACT, secondo le vigenti norme in materia di tutela del patrimonio culturale.

Gli interventi di restauro sui beni mobili, qualora effettuati dal Ministero, prevedranno, nella fase progettuale, il coinvolgimento degli enti ecclesiastici proprietari, al fine di poter tenere in conto i significati liturgici dei beni stessi.

#### **Art. 8**

##### **Gestione dei beni mobili di interesse religioso nei depositi del MiBACT**

Per i beni mobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, trasferiti in depositi o laboratori gestiti dal Ministero, il responsabile del deposito o del laboratorio garantirà:

- l'idonea collocazione dei beni nel deposito;
- l'inventariazione dei beni;
- la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
- l'abbinamento con la scheda di Catalogo se non effettuato in precedenza;



- la verifica dello stato di conservazione dell'opera e la sua registrazione su modulo schedografico "Scheda di pronto intervento" richiamata in premessa;
- la predisposizione della documentazione fotografica;
- la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;
- gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico "Schede di pronto intervento";
- l'attribuzione del codice di urgenza;
- l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;
- l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.

Il sistema informativo del Ministero, accessibile via web, sarà costantemente aggiornato per consentire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento. Il Ministero garantirà l'accesso al sistema informativo SICaR, attraverso opportune abilitazioni, alla Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e alle Diocesi proprietarie dei beni al fine di avere informazioni sulla collocazione dei beni e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui essi sono sottoposti.

Roma, 4 dicembre 2014

Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo  
Il Segretario Generale

  
Arch. Antonia Pasqua Recchia

Conferenza Episcopale Italiana  
Il Segretario Generale

S.E. Mons. Nunzio Galantino

